COMUNE DI TRICASE

**REGOLAMENTO STEMMA, GONFALONE, FASCIA TRICOLORE, BANDIERE, PATROCINIO.**

**CAPO I**

**FINALITA’ DEL REGOLAMENTO**

**ART. 1**

**Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l’uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere, nonché la concessione del patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

**CAPO II**

**LO STEMMA**

**ART. 2**

**Descrizione dello stemma**

1. Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma descritto: “Lo stemma civico di Tricase è diviso in due sezioni verticali. Nella sinistra dello scudo sono raffigurate tre case su campo rosso, mentre, nella parte destra su campo blu, vi è un albero di pino marittimo sovrastato da una stella”.

**ART. 3**

**Uso Civico**

1. Lo stemma identifica il Comune di Tricase e lo scudo deve essere sempre accompagnato con la dicitura a lettere maiuscole: “CITTA’ DI TRICASE” posta sopra lo scudo e, nella parte sottostante, con la dicitura posta tra parentesi “Provincia di Lecce”.
2. La dicitura “CITTA’ DI TRICASE “ (corrisponde a quella di “Comune di Tricase”) identifica sia il territorio comunale, che l’Amministrazione comunale nel suo complesso, nonché il Comune e gli organi amministrativi dell’Ente, secondo i principi fissati dalle leggi e dallo Statuto comunale.

**ART. 4**

**Riproduzione dello stemma**

1. Lo stemma del Comune, con le diciture sopra indicate, viene riprodotto:
* Sulla carta e sugli atti d’ufficio;
* Sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Tricase;
* Sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune di Tricase:
* Sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;
* Sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
* Sugli automezzi comunali;
* Sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;
* Sul sito internet del Comune;
* Su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.
1. L’uso dello stemma è riservato al Comune. L’apposizione dello stemma è comunque obbligatoria sul materiale promozionale delle iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio della Città di Tricase.
2. Non può essere concesso l’uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro, salvo quanto previsto all’art.16 comma secondo lett.b.
3. L’uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall’uso stesso sia arrecato danno, nocumento o disonore per la Città e per l’ Amministrazione comunale, comporterà l’immediata revoca determinata con decreto del Sindaco.

**CAPO III**

**IL GONFALONE**

**ART. 5**

**Descrizione del gonfalone**

1. Il Gonfalone della Città di Tricase è costituito da drappo in velluto color azzurro, al centro è raffigurato lo stemma civico sovrastato dalla corona turrita. Al di sopra dello stemma è posta la scritta in oro “Città di Tricase”.
2. Il gonfalone è ordinariamente custodito nel Palazzo Comunale.

**ART. 6**

**Uso del gonfalone**

1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all’interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali, il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea.
2. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per la partecipazione ad iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali.
3. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l’Amministrazione comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:

Festa della Pace (1 gennaio);

Festa del Santo Patrono della Città;

Anniversario della Liberazione (25 aprile);

Festa del Lavoro (1 maggio);

Commemorazione delle vittime della strage del 15 maggio 1935 (15 maggio);

Festa della Repubblica (2 giugno);

Festività del Corpus Domini;

Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre);

Lutto cittadino, regionale o nazionale;

Cerimonie di gemellaggio;

Cerimonie organizzate dal Comune;

Cerimonie ufficiali di altri enti ed istituzioni a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare;

Cerimonie funebri di ex Sindaci, Amministratori in carica e cittadini insigniti di onorificenza della Città.

**CAPO IV**

**LA FASCIA TRICOLORE**

**ART. 7**

**Fascia tricolore**

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
2. L’uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l’uso di tale distintivo esclusivamente da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.
3. L’uso della fascia tricolore è consentito nelle cerimonie o ricorrenze di cui all’art. 6 comma 3 del presente regolamento.

**CAPO V**

**LA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**ART. 8**

**Fascia del Presidente del Consiglio**

1. Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia di colore rosso-blu con frangia dorata, lo stemma della Città di Tricase e con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
2. L’uso della fascia è strettamente riservato alla persona del Presidente del Consiglio, in sua assenza o impedimento al Vice Presidente. Il Presidente qualora impossibilitato personalmente e nel caso di assenza o impedimento del Vice Presidente potrà farsi rappresentare con l’uso di tale distintivo esclusivamente da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.
3. L’uso della fascia è consentito nelle cerimonie o ricorrenze di cui all’art. 6 comma 3 del presente regolamento.

**CAPO VI**

**BANDIERE**

**ART. 9**

**Bandiera comunale**

1. La bandiera del Comune di Tricase è costituita da due bande rosso e blu.

**ART. 10**

**Esposizione delle bandiere all’esterno del Palazzo Municipale**

1. All’esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale.
2. In aggiunta alla bandiera nazionale, europea e regionale, è esposta all’esterno del Palazzo Municipale la bandiera del Comune di Tricase nelle giornate di riunione del Consiglio Comunale e in occasione delle feste nazionali e religiose previste dalla legge.
3. In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea, viene esposta all’esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.
4. Le bandiere dovranno essere, nelle ore notturne, adeguatamente illuminate.
5. Il Sindaco può autorizzare l’esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

**ART. 11**

**Esposizione delle bandiere all’interno del Palazzo Municipale**

1. All’interno del Palazzo Municipale le bandiere nazionale, regionale, dell’unione europea e della città, sono quotidianamente esposte nell’Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
3. Il Sindaco può autorizzare l’esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

**ART. 12**

**Modalità di esposizione delle bandiere**

1. Le bandiere devono essere usate in modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d’uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all’osservatore.
4. Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all’osservatore.
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz’asta, o recare all’estremità superiore dell’inferitura due strisce di velo nero.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

**CAPO VII**

**RESPONSABILE**

**ART. 13**

**Responsabile dell’applicazione del Regolamento**

1. Con decreto del Segretario Generale, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta esposizione delle bandiere e della regolare applicazione dei capi da II a V del presente regolamento.

**CAPO VIII**

**CONCESSIONE DI PATROCINIO**

**ART. 14**

**Finalità**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di Tricase delle iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione “con il patrocinio della Città di Tricase” e con l’apposizione dello stemma di cui al capo II del presente Regolamento.
2. Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni che si svolgono nell’ambito del territorio comunale e, in via eccezionale, al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato alla città.

**ART. 15**

**Presentazione delle domande**

1. Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l’indicazione dei soggetti richiedenti.
2. Le domande di patrocinio sono trasmesse di norma almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa.
3. Il Sindaco provvede al rilascio/diniego del patrocinio con proprio decreto.
4. Quando al patrocinio si accompagnano richieste di contributo e/o di supporto organizzativo e/o di collaborazione, provvede la Giunta Comunale con delibera.
5. L’esito della domanda è comunicato al richiedente, a cura dell’Ufficio di Segreteria, tempestivamente dopo l’adozione del provvedimento.

**ART. 16**

**Concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio può essere concesso a:
2. Soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
3. Soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Confessioni Religiose ed altri Organismi, ovvero privati cittadini, imprenditori individuali ed Enti commerciali.
4. Non è ammessa la concessione del patrocinio per iniziative:
	1. promosse da partiti;
	2. promosse da qualunque organismo con finalità di propaganda elettorale o sindacale;
	3. aventi scopo di lucro, salvo che le stesse rivestano particolare rilevanza per la comunità locale o contribuiscano a porre in evidenza in termini positivi l’immagine della Città;
	4. palesemente in contrasto con le finalità istituzionali dell’ente comunale.
5. Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.
6. L’eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
7. Il patrocinio può essere concesso in riferimento a singole iniziative e non genericamente per tutte o per più iniziative promosse dallo stesso soggetto.

**ART. 17**

**Responsabilità**

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

**ART.18**

**Autorizzazioni**

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione dell’evento. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi, previsti dalla normativa vigente alla data dell’organizzazione dell’evento.

**CAPO IX**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 19**

**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni.